



Deroga

Lavori di manutenzione e riparazione su impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria in edifici

In determinate condizioni i tecnici di assistenza sono ora autorizzati ad eseguire lavori di manutenzione e riparazione su impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria anche senza autorizzazione di raccordo.

In data 8 agosto 2014 l'Associazione svizzera per le tecnologie di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata ImmoClima Svizzera ha presentato al Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC la richiesta per il rilascio di una deroga in accordo all'art. 1, cpv. 4 dell'ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT; RS 734.27) per l'esecuzione di lavori di manutenzione e/o riparazione su impianti di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata in edifici (cosiddetti impianti HVAC) da parte dei tecnici di assistenza senza autorizzazione di raccordo, ai sensi dell'art. 15 OIBT.

Richiesta

L'Associazione svizzera ImmoClima Svizzera ha fatto domanda affinché un'impresa, in presenza di determinati requisiti, possa incaricare, in deroga da quanto previsto dall'art. 15 OIBT, del collegamento e della sostituzione di materiali elettrici fissi allacciati stabilmente anche dipendenti che non soddisfino o soddisfino solo in parte i requisiti professionali previsti dall'ordinanza.

Argomentazione

Come motivazione per la suddetta richiesta, l'Associazione svizzera ImmoClima Svizzera ha indicato che i requisiti previsti dall'art. 15 OIBT per assistenza e manutenzione degli impianti HVAC da parte delle imprese interessate possono essere soddisfatti solo con estrema difficoltà. Le persone dotate della necessaria formazione per manutenzione e riparazione di tali impianti (tecnici di assistenza HVAC) di solito non dispongono di una formazione base nel settore elettrotecnico. Pertanto non possiedono i requisiti professionali essenziali per eseguire lavori su installazioni elettriche. Non essendo titolari di un'autorizzazione d'installazione ai sensi dell'art. 15 OIBT non

possono pertanto effettuare le operazioni necessarie all'adempimento dei propri compiti per la manutenzione delle installazioni (scollegare e riallacciare l'impianto dall'installazione, controlli e misurazioni). Per l'impresa interessata ciò comporterebbe un ulteriore impegno di coordinamento con il titolare di un'autorizzazione di installazione o maggiori oneri organizzativi e finanziari, in quanto dovrebbe essere presente in cantiere una persona dotata di formazione base elettrotecnica, che d'altro canto non dispone della formazione necessaria alla manutenzione degli impianti.

Decisione del DATEC

Il DATEC considera sussistenti i requisiti per il rilascio di una deroga dall'obbligo di autorizzazione previsto di legge per il raccordo e la sostituzione di materiali elettrici allacciati stabilmente. Si accoglie quindi la richiesta dell'Associazione svizzera ImmoClima Svizzera con disposizione del 14 marzo 2016. Di seguito è riportato il dispositivo del provvedimento:

- La domanda dell'Associazione svizzera per le tecnologie di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata ImmoClima Svizzera concernente la concessione di una deroga in virtù dell'art. 1 cpv. 4 OIBT alle disposizioni sull'autorizzazione di raccordo ai sensi dell'art. 15 OIBT per lavori di manutenzione e di riparazione a impianti di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata negli edifici è accolta.
- I lavori di manutenzione e di riparazione a impianti di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata negli edifici possono essere eseguiti anche senza un'autorizzazione di raccordo ai sensi dell'art. 15 OIBT, se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- Questa deroga si applica solo per i lavori che concernono i componenti essenziali per il funzionamento di tali impianti.
- Per componenti essenziali per il funzionamento s'intendono in particolare tutti i componenti di un impianto di riscaldamento, di ventilazione e aria condizionata regolati direttamente dalla centrale di comando dell'impianto.
- Chi esegue tali lavori deve aver seguito con successo un corso di elettrotecnica (almeno 40 lezioni) riconosciuto dall'ESTI, nell'impresa o presso un'altra istituzione di formazione.
- Al termine di ogni lavoro che rientra nel campo di applicazione della presente deroga, va effettuato e documentato un controllo tecnico di sicurezza (esame della riparazione).

- La deroga non si applica per i lavori connessi a nuove installazioni o alla modifica di installazioni esistenti.
- La presente decisione è valida fino alla sua revoca o fino all'entrata in vigore della revisione dell'ordinanza sugli impianti a bassa tensione.

La decisione del DATEC è legalmente valida, pertanto è possibile procedere in accordo a tale deroga.

Daniel Otti, Amministratore

Contatto

Sede centrale

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI
Luppenstrasse 1, 8320 Fehraltorf
Tel. 044 956 12 12, fax 044 956 12 22
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

Succursale

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI
Route de Montena 75, 1728 Rossens
Tel. 021 311 52 17, fax 021 323 54 59
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch